

PRIMO PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE – LEGGE N. 443/2001

INTERVENTI PER L'EMERGENZA IDRICA NEL MEZZOGIORNO CONTINENTALE ED INSULARE: SCHEMA IDRICO SARDEGNA SUD-ORIENTALE (SISTEMA BASSO FLUMENDOSA- PICOCCA) – OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE SCHEMA N. 39 PRGA – SECONDO E TERZO LOTTO

IL CIPE

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e attribuendo, tra l'altro, a questo stesso Comitato, integrato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, il compito di approvare il progetto preliminare e definitivo delle opere;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

VISTO il predetto art. 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, così come modificato dall'art. 13 della legge 1 agosto 2002, n. 166, che stabilisce l'automatico inserimento degli interventi previsti dal programma nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali;

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190, attuativo dell'art.1 della menzionata legge n.443/2001, che all'art. 2 correla l'assegnazione di eventuali risorse integrative necessarie per la realizzazione dell'opera alla preventiva approvazione del progetto preliminare e che, ai successivi artt. 3, 4 e 5, stabilisce la procedura per l'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo, riportando al successivo art.16 le norme transitorie;

VISTI in particolare l'art.1 della citata legge n.443/2001, come modificato dall'art.13 della legge n.166/2002 e l'art.2 del decreto legislativo n.190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria sugli approvandi progetti e la funzione di supporto per le attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2003 n. 5279, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il quale, ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002, sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre i mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie e sono state inoltre definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari, nonché quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 riporta nel sottosistema "Schemi Idrici", gli "Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare" e nell'allegato 3 specifica gli interventi rientranti nel piano degli schemi idrici per la regione Sardegna, tra i quali è ricompreso lo "Schema n. 39 P.R.G.A. – Opere di approvvigionamento idropotabile secondo e terzo lotto costa sud – orientale fino a Villasimius", destinando per i predetti interventi, in via programmatica, complessivi 524,720 Meuro;

VISTO il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figurano gli "Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino al 31 dicembre 2003, confermando, fino a tale data, i poteri commissariali già attribuiti al Presidente della regione Sardegna;

VISTA l'ordinanza 20 giugno 2003 n. 353 del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, Presidente della Regione, che ha approvato, per le finalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.190/2002, il quadro economico aggiornato del progetto preliminare relativo all'intervento "Schema idrico Sardegna Sud-Orientale - opere di approvvigionamento idropotabile Schema n.39 P.R.G.A. – 2° e 3° lotto", allegato alla medesima ordinanza con il n.1;

VISTA la nota n. 246 del 23 giugno 2003, successivamente sostituita dalla nota n. 318 del 17 luglio 2003 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli Schemi idrici regione Sardegna la relazione istruttoria

aggiornata concernente lo "Schema idrico Sardegna Sud-Orientale (Sistema Basso Flumendosa–Picocca) - opere di approvvigionamento idropotabile Schema n.39 P.R.G.A. – 2° e 3° lotto”;

RITENUTO in questa fase di procedere al finanziamento dei soli lavori di esecuzione di indagini in sito, rinviando all'approvazione del progetto definitivo il finanziamento dell'intera opera;

CONSIDERATA l'opportunità, trattandosi di lavori immediatamente attivabili, di far gravare l'assegnazione del finanziamento dei predetti lavori, a valere sulle risorse ex art.13 della legge 166/2002, sul limite di impegno dell'anno 2002;

UDITA la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITA in seduta l'intesa, su tale proposta, del Ministro dell'economia e delle finanze;

P R E N D E A T T O

delle risultanze della istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto infrastrutturale:

- che lo schema n. 39 in cui ricadono le Opere di approvvigionamento idropotabile 2° e 3° lotto costa sud - orientale fino a Villasimius è compreso sia nel documento di base per la definizione dell'Accordo di Programma Quadro sulle risorse idriche Stato-Regione Sardegna, che è stato sottoscritto il 26.02.2000, che nel Piano d'Ambito (2002);
- che il Progetto Generale delle opere è suddiviso in tre lotti di cui il primo lotto è già in corso di avanzata esecuzione mentre i restanti due lotti sono oggetto della deliberazione;
- che le opere da realizzare assicurano l'approvvigionamento potabile di una vasta area della Sardegna sud-orientale, il Sarrabus, e consentono, attraverso il serbatoio di Villasimius, l'interconnessione con l'esistente schema n. 46 del P.R.G.A. (Piano Regolatore Generale degli Acquedotti) che, oltre a Cagliari e ad altri centri urbani, alimenta gli insediamenti turistici nel comune di Quartu S. Elena, fino a Villasimius;
- che l'interconnessione dei due schemi realizza una notevole flessibilità nella gestione della risorsa e garantisce al centro di Villasimius la possibilità di essere alimentata da due fonti;
- che, per quanto riguarda gli usi irrigui, l'area prevalentemente interessata è quella delle piane di San Vito, Muravera e Villaputzu;

sotto l'aspetto attuativo:

- che, con nota prot. n. 25990 del 17.10.2002, la regione Sardegna ha individuato l'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) quale soggetto attuatore dell'intervento;
- che il progetto relativo alle opere in esame si avvale di un iter autorizzativo già espletato a cura dell'EAF precedentemente alla presentazione dei documenti di progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- che, con nota prot. n. 8242 del 18.09.1997, l'EAF ha richiesto all'Ufficio per la Sardegna del Ministero dei lavori pubblici di convocare la Conferenza dei servizi successivamente tenutasi in data 29.09.1997 che ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
- che con determinazione prot. n. 229/c.u. del 03.11.1997, l'Ufficio del Genio Civile per le opere marittime di Cagliari, preso atto che l'assemblea della predetta Conferenza di Servizi ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/1977 e dell'art. 56 del D.P.R. 348/79 ha dichiarato il proprio assenso all'attuazione del progetto;
- che, con nota EAF prot. n. 10921 del 21.11.1997, l'Ente ha trasmesso il progetto preliminare al Servizio del Genio Civile di Cagliari proponendo domanda di concessione d'acqua;
- che il progetto generale delle opere, in forma preliminare, è stato approvato dal CTAR con voto n. 432 del 3 dicembre 1997;
- che il progetto dell'opera è stato sottoposto alla valutazione ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che si è pronunciato di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali con DEC/VIA n. 3737 del 18.05.1999, prevedendo prescrizioni relative alla mitigazione dell'impatto ambientale riguardanti le opere in esame;
- che, con nota prot. n. 1153/DG del 26 maggio 2003, l'Assessorato agli enti locali, finanze ed urbanistica della regione Sardegna ha comunicato che non sono emersi elementi di contrasto con la strumentazione urbanistica generale dei Comuni interessati;
- che le interferenze coinvolgono i seguenti Enti: l'ANAS relativamente alla S.S. 125 (Orientale Sarda), Provincia di Cagliari per le S.P. nn. 18,19,20 e 97;
- che sono state proposte le seguenti prescrizioni:
 - sulla scorta della documentazione esaminata, è emersa la necessità che l'EAF in qualità di soggetto aggiudicatore rimetta il progetto preliminare anche alla Provincia di Cagliari, così da pervenire in sede di redazione del progetto definitivo al più completo programma di risoluzione delle interferenze.

sotto l'aspetto finanziario:

- che con ordinanza n. 353, del 20 giugno 2003, il Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, Presidente della regione, ha approvato, per le finalità di cui all'art.3 del decreto legislativo n.190/2002, l'aggiornamento del quadro economico del progetto preliminare relativo all'intervento "Schema idrico Sardegna Sud-Orientale - opere di approvvigionamento idropotabile Schema n.39 P.R.G.A. – 2°

- e 3° lotto”, allegato alla medesima ordinanza con il n.1, per un costo globale dell'intervento pari a 60.50 Meuro;
- che sulla base della programmazione delle attività formulata dal soggetto Aggiudicatore, tale importo complessivo è distribuito nell'arco temporale 2004 – 2007.
 - che nell'importo complessivo è compresa la somma di € 350.000,00 da destinare a lavori di esecuzione di indagini finalizzate alla predisposizione del Progetto definitivo;
 - che sono state proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le seguenti prescrizioni:
 - per l'intervento in questione il progetto definitivo dovrà essere corredato dalle necessarie valutazioni ed analisi economico-finanziarie al fine di accertare la possibilità di accedere a fondi in autofinanziamento;
 - che l'entità dell'importo da recuperare mediante tariffa dovrà essere determinata sulla base degli effettivi regimi tariffari dei vari settori irriguo e/o idropotabile;

DELIBERA

1. All'intervento “Schema n. 39 P.R.G.A. – Opere di approvvigionamento idropotabile 2° e 3° lotto costa sud – orientale fino a Villasimius” è assegnato il finanziamento, per i soli lavori di esecuzione di indagini in sito finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo, di € 350.000,00, in termini di volume di investimento a valere sui fondi ex art.13 della L 166/02 previsti per l'anno 2002, secondo quanto indicato in premessa. Tale importo è ricompreso nell'importo totale di tutto l'intervento di 60,50 milioni di euro che sarà finanziato in sede di approvazione del Progetto definitivo da rilasciarsi ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo n. 190/2002. La quota del contributo attualmente concesso non potrà comunque superare l'importo di 0,032 Meuro per il limite relativo all'anno 2002.
2. L'Unità Tecnica Finanza di progetto è incaricata di effettuare le necessarie valutazioni ed analisi economico-finanziarie, al fine di accertare la possibilità di attivare forme di partenariato pubblico-privato determinando l'entità dell'importo da recuperare mediante tariffa e riferendone i risultati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne terrà conto nella relazione istruttoria che sarà predisposta per l'approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato.
3. Il soggetto autorizzato a contrarre mutui od a effettuare altre operazioni finanziarie ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002 è l'Ente Autonomo Flumendosa anche soggetto aggiudicatore ai sensi del decreto legislativo 190/2002.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente delibera, con le modalità stabilite dal decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, emanato ai sensi del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art.2, comma 2, lett.d) del decreto legislativo n. 190/2002 e dal decreto interministeriale richiamato al punto precedente.

Roma, 25 luglio 2003

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Mario BALDASSARRI

IL PRESIDENTE DELEGATO
Giulio TREMONTI